



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2011, proposto da:

xxxxx, in proprio ed in qualità di procuratore generale della signora xxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Gionata Giannini, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Fantappie' in Firenze, via Ricorboli, 7;

contro

- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, presso cui è elettivamente domiciliata in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell'Unita' Italiana, 1;
- Comunita' Montana del Casentino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Jannuzzi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;
- Asl 8 - Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., e Comune di Stia, in persona del Sindaco p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Venerabile Confraternita della Misericordia di Stia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

della determinazione dirigenziale della Comunità Montana del Casentino, 13.04.2010, n. 444/A con la quale si è prevista "l'integrazione retta a favore della Signora A.L. (residente a Stia) ricoverata presso la struttura RSA di Stia, dal giorno 19.11.2009 nella misura del 65% della quota residua dell'integrazione retta pur essendo proprietaria della casa di abitazione nella misura del 50% di considerare gli importi erogati quali anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi così come previsto dal Regolamento sopra richiamato"; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare della nota 29.04.2010, prot. n. 8176/07.12, della Gestione Associata dei Servizi Sociali della Comunità Montana del Casentino, della nota 15.01.2010, prot. n. 757/07.12, a firma del Responsabile del Servizio "Gestione associata dei Servizi Sociali", della nota 06.05.2010, prot. n. 8751/07.12 a firma del Responsabile del Servizio "Gestione associata dei Servizi Sociali", dell'art. 23 Regolamento comprensoriale per l'erogazione dei Servizi Sociali della Comunità Montana del Casentino.

Visti il ricorso (per atto di trasposizione ex art. 10 dpr. n. 1199/71) e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel presente giudizio della Regione Toscana e della Comunità Montana del Casentino, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 161/2011 del 4 febbraio 2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il dott. Ivo Corrales e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con atto di costituzione in giudizio avanti a questo Tribunale, depositato il 4 gennaio 2011, in trasposizione da ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica per opposizione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/71 della Regione Toscana in quella sede, il signor xxxxxx, in proprio e quale procuratore generale della moglie, xxxxx e il signor xxxxxx, quale figlio, chiedevano l'annullamento, previa sospensione – oltre a domanda di accertamento e declaratoria con conseguente risarcimento del danno – dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali la Comunità Montana del Casentino aveva determinato, dal 19. novembre 2009, l'integrazione retta a favore della signora xxxxxxxx, ricoverata presso struttura di RSA in Comune di Stia, nella misura del 65% della quota residua dell'integrazione retta pur essendo proprietaria della casa di abitazione nella misura del 50% e di considerare gli importi erogati quali anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi.

I ricorrenti, quindi - evidenziando che: 1) la signora xxxxxxxx, affetta da SLA, era ricoverata presso la RSA di Stia dal febbraio 2009 e necessitava di assistenza continua, anche perché attaccata a respiratore ed alimentata artificialmente; 2) i medesimi avevano chiesto alla Comunità Montana del Casentino un aiuto finanziario per la compartecipazione alla retta, in applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 109/98; 3) la Comunità aveva ritenuto di individuare a suo carico solo una compartecipazione del 65%, residuando il restante per il 15% a carico del coniuge xxxxx e per il 20% a carico del figlio xxxxx - lamentavano, in sintesi, quanto segue.

“1. Violazione e/o falsa applicazione art. 54, l. 289/2002; art. 1 e 3 septies d.lgs. 502/1992; DPCM 29.11.2011, all. 1, lett. H; art. 3, comma 2 ter, d.lgs. 109/1998; DPCM 14.2.2001, all. P”.

La conclusione della Comunità montana contrastava con la normativa nazionale la quale, in ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolti a persone con handicap grave o a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti come accertato da ASL, individuava la necessità di evidenziare la situazione economica del solo assistito anche in relazione alle modalità di contribuzione al

costo della prestazione. Per i ricorrenti, tale disposizione specifica, pur rimandando l'ulteriore regolamentazione a DPCM ancora non adottato, era immediatamente applicabile per il principio di gerarchia delle fonti, trattandosi di prescrizione direttamente precettiva, come rilevato da alcune pronunce giurisprudenziali richiamate.

Inoltre, ulteriore erroneità era individuata nella parte in cui era riconosciuta la necessità di contribuzione per il 20% da parte del figlio dell'assistita, dato che, in quanto tenuto agli alimenti, il suo coinvolgimento poteva essere sollecitato solo dal soggetto che versava in stato di bisogno e non dall'amministrazione pubblica o da terzi, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 6, d.lgs. n. 109/98 e come attestato anche da ulteriore giurisprudenza amministrativa richiamata.

“Sul diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte e sul risarcimento del danno”.

I ricorrenti chiedevano, in conseguenza, anche la restituzione di quanto (ritenuto) illegittimamente da loro versato, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno ingiusto causato dal comportamento della Comunità Montana.

“Sulla violazione, da parte dell'art. 14 L.R. Toscana n. 66/2008, della normativa nazionale. Questione di costituzionalità”.

I ricorrenti richiamavano la norma in rubrica, la quale prevedeva che la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne era calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, ma affermavano che la medesima era in contrasto con la normativa nazionale, da intendersi come “legge quadro”, e non poteva essere ricondotta, per quel che riguarda le competenze legislative, alla materia della mera assistenza sociale, di competenza regionale ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.

In realtà, secondo i ricorrenti, la materia regolata nello specifico era da ricondursi alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., ovvero alla “previdenza sociale”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. o), ovvero alla tutela della salute come materia di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost..

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana e la Comunità Montana del Casentino, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

In particolare, la Comunità Montana eccepiva anche la tardività del ricorso straordinario a suo tempo proposto, valutabile nella presente sede di trasposizione, in quanto risultava che il provvedimento impugnato era stato conosciuto dal ricorrente xxxxxx almeno prima della data del 7 giugno 2010 e, comunque, che il medesimo era stato pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana dal 21 aprile 2010 con la conseguenza che la notificazione del ricorso straordinario, in data 21 ottobre 2010, era tardiva, non applicandosi alla fattispecie di ricorso amministrativo la sospensione dei termini “feriali” di cui all’art. 1 l.n. 742/1969.

In più, la medesima Comunità Montana eccepiva anche il difetto di giurisdizione del g.a. - in ordine alla domanda avente ad oggetto il corrispettivo delle prestazioni erogate da una struttura privata convenzionata o accreditata con il SSN, secondo la conclusione giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, richiamata – nonché il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, che non risultavano titolari di un interesse giuridicamente azionabile e tutelabile avanti al g.a., limitandosi la determina dirigenziale impugnata a stabilire la parte di quota sociale a carico della Comunità Montana, ferma restando la possibilità per i medesimi ricorrenti di agire in relazione ai rapporti sul piano civilistico che potevano individuarsi nella loro posizione con la struttura di ricovero del proprio congiunto.

In prossimità della camera di consiglio la Regione Toscana depositava una memoria ad illustrazione delle proprie tesi difensive, incentrate sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare. In prossimità della pubblica udienza, le parti intimare costituite depositavano ulteriori memorie a sostegno delle proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 la causa era trattenuta in decisione.

Considerato, in diritto, che il Collegio rileva che le eccezioni preliminari sono state tutte valutate e rigettate (tranne per quel che riguarda il difetto di giurisdizione per la domanda introdotta dal sig. xxxx in proprio e dal sig. xxxxx) con sentenza non definitiva di questa Sezione pronunciata alla medesima Camera di consiglio;

Considerato, quindi, che il riconoscimento della giurisdizione di questo Tribunale per la domanda introdotta dal sig. xxxx, quale procuratore generale della (moglie) signora xxxxx, impone comunque di esaminare il merito del ricorso.

Considerato che, in primo luogo, è lamentata la violazione della normativa nazionale, ritenuta direttamente applicabile, di cui all'art. 3, comma 2 ter, d.lgs. n. 109/98, nella parte in cui impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave come accertato da ASL;

Considerato che, sul punto, il Collegio non può fare a meno di richiamare (e prendere atto del)le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato in ultimo con sentenza della Sezione Quinta n. 1607 del 16 marzo 2011 in cui sono specificate alcune considerazioni rilevanti, che non possono non riflettersi anche sul presente contenzioso e che confermano quello che è proprio un indirizzo consolidato concretante diritto vivente;

Considerato che, proprio in relazione alla ritenuta violazione di legge dedotta dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso, la Quinta Sezione ha precisato che *“La tesi che esclude l'immediata applicabilità della norma, in virtù dell'attuazione demandata ad un apposito d.p.c.m., benché sostenuta da questo Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III, n.*

569 del 2009, in questa Rassegna 2009, I, 511), non appare convincente ed è già stata disattesa dalla Sezione in alcuni precedenti cautelari (Sez. V, ord.ze nn. 3065 del 2009, 4582 del 2009 e 2130 del 2010), che hanno trovato conferma in una recente sentenza (Sez. V, sent. n. 551 del 2011, in cui è affermato che la mancata adozione del d.p.c.m. non può paralizzare l'operatività della norma, salve ulteriori considerazioni legate al caso di specie sulla situazione reddituale complessiva). Deve ritenersi che il citato art. 3 comma 2 ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell'adozione del decreto, sia il Legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza. I principi della Convenzione... (di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità) ...costituiscono, quindi, ulteriore argomento interpretativo in favore della tesi dell'immediata applicabilità del comma 2 ter dell'art. 3 D.L.vo n. 109 del 1998 e per ritenere manifestamente infondata ogni questione di costituzionalità, che dubiti della compatibilità...”

Considerato, quindi, che il principio di ordine generale immediatamente applicabile – relativo alla necessità di “evidenziazione della situazione economica del solo assistito” - è stato individuato dal Consiglio di Stato e sul punto il Collegio, secondo le argomentazioni sopra riportate che richiamavano a loro volta recenti

posizioni della giurisprudenza amministrativa di secondo grado, non considera allo stato individuabili diversi percorsi interpretativi;

Considerato, però, che la fattispecie, nella Regione Toscana, è regolata ulteriormente dall'art. 14, comma 2, lett. c), l.r. 18 dicembre 2008, n. 66, secondo cui “...Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l'atto di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:...c) nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado”, e che tale norma non sfugge ai ricorrenti, i quali, con il terzo motivo, prospettano una questione di legittimità costituzionale della medesima che, a loro dire, avrebbe intaccato profili riservati alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) e/o o), Cost. - in quanto rientranti nei livelli essenziali sanitari e sociali ovvero di previdenza sociale - o quantomeno alla competenza statale concorrente in ordine alla tutela della salute, che esclude la riconducibilità della materia esclusivamente e integralmente nei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS) di competenza regionale, operando invece l'Ente regionale nell'ambito della legge-quadro nazionale di cui al richiamato d.lgs. n. 109/98, che impone, appunto, di considerare comunque la situazione economica del solo assistito;

Considerato, quindi, che la questione di costituzionalità prospettata appare rilevante ai fini del decidere, proprio in virtù della diretta applicazione sul territorio toscano della norma in questione che porterebbe alla reiezione del ricorso in esame;

Considerato che, in relazione ai rapporti tra normativa regionale e statale in argomento, anche la su ricordata sentenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi, nel caso di specie, in relazione ad una norma della Regione Lombardia;

Considerato che tale norma, di cui all'art. 8, comma 1, l.r. Lombardia 13 marzo 2008, n. 3, in sostanza, prevede che le persone che accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario partecipano in rapporto alle proprie condizioni economiche (prendendo come indicatore l'ISEE) nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza e che, a tale costo, "...partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti";

Considerato il principio evidenziato dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza, secondo il quale: "...dal complesso della richiamata disciplina si ricava che sussiste una competenza regolamentare degli Enti erogatori (nel caso di specie, il Comune) al fine di fissare i requisiti per accedere alle prestazioni o alle agevolazioni economiche e che tale competenza va esercitata, senza intaccare i livelli essenziali di assistenza (non determinati però con riferimento al valore dell'I.S.E.E.). Nella Regione Lombardia ogni questione sull'applicabilità del criterio dell'I.S.E.E. è risolta in radice dall'esplicito richiamo a tale indicatore, fatto dalla citata legge regionale. Il Legislatore regionale ha però aggiunto un elemento al criterio dell'I.S.E.E.: la partecipazione dei soggetti civilmente obbligati e tale elemento non contrasta con alcuna disposizione statale e rientra nella riconosciuta possibilità di introdurre criteri differenziati e aggiuntivi di selezione dei destinatari degli interventi (artt. 1 e 3, D.L.vo n. 109 del 1998). Ciò esclude, secondo il giudice di appello, che si possa porre un dubbio di costituzionalità con riguardo alla disciplina regionale, avendo il Legislatore statale previsto la possibilità appunto di introdurre ulteriori criteri";

Considerato che il Consiglio di Stato ha anche richiamato la circostanza che "Sotto il profilo del riparto delle competenze legislative, la Corte costituzionale ha chiarito che le materie "assistenza e beneficenza pubblica" e "politiche sociali" sono attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto non

nominate dall'art. 117 Cost. (Corte cost. n. 124/09), potendo lo Stato — ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. m) Cost. — intervenire per la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale:

Considerato che tale previsione, secondo quanto osservato dallo stesso Consiglio di Stato, attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, anche se in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto (Corte cost. (Corte cost. n. 88/03 e n. 10/10);

Considerato, però, che la richiamata norma della Regione Lombardia appare differente da quella della Toscana sopra evidenziata, in quanto l'art. 8, comma 1, della legge lombarda risulta indirizzato non nei confronti dell'assistito ma nei confronti di soggetti terzi – “i soggetti civilmente obbligati” – che sono direttamente chiamati alla partecipazione al costo delle prestazioni in questione, mentre l'art. 14 l.r. Toscana n. 66/08 cit. risulta indirizzato invece in maniera puntuale a carico dell'assistito, riferendosi a “quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne”, con la conseguenza che la mancata corresponsione della quota di compartecipazione così determinata si riflette direttamente sui livelli di assistenza elargibili all'assistito stesso, a differenza di quello che si deduce dal contenuto della norma della Regione Lombardia sopra richiamata, per il quale il Consiglio di Stato ha osservato che il legislatore regionale lombardo ha solo aggiunto un elemento al criterio dell'I.S.E.E., quale la partecipazione dei soggetti civilmente obbligati, e che tale elemento non contrasta con alcuna disposizione statale, rientrando nella riconosciuta possibilità di introdurre criteri differenziati e aggiuntivi di selezione dei destinatari degli interventi (artt. 1 e 3, D.L.vo n. 109 del 1998), con conseguente esclusione di un

dubbio di costituzionalità con riguardo a quella disciplina regionale, avendo il Legislatore statale previsto la possibilità, appunto, di introdurre criteri ulteriori e aggiuntivi, nel caso di specie costituiti dal rilievo dato, a diversi fini a seconda della prestazione, alla presenza di un soggetto obbligato agli alimenti;

Considerato, però, che nel caso all'attenzione di questo Collegio, il legislatore regionale toscano, con la norma richiamata, non ha dato luogo all'inserimento di un criterio "ulteriore e aggiuntivo", come aveva fatto invece quello lombardo nell'estendere la partecipazione anche ai soggetti civilmente obbligati, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti e nell'ottica di applicazione ed estensione di un vincolo solidaristico, ma ha calcolato il reddito dell'assistito comprendendo nel medesimo anche la situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, con ciò imputandolo direttamente a reddito all'assistito stesso con rilevanti conseguenze ai fini del computo della quota pubblica del contributo sociale di sostegno;

Considerato che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che si deduce, dato che la comprensione nel reddito dell'assistito di situazioni patrimoniali di terzi incide direttamente sui livelli essenziali di assistenza, potendo l'assistito stesso, dall'applicazione di tale norma, subire contraccolpi negativi nell'ipotesi – come quella rappresentata nel caso di specie dai ricorrenti – di diminuzione delle spese di compartecipazione autolimitate dalla pubblica amministrazione in virtù del calcolo reddituale dell'assistito nel senso di cui alla richiamata norma;

Considerato, infatti, che la stessa Corte Costituzionale nelle sue pronunce in argomento sembra aver individuato una soluzione in base alla quale la linea di demarcazione tra competenze statali e regionali non è fissata in maniera rigida e immutabile come sembrerebbe da una lettura testuale dell'art.117 Cost , comma 2, lett. m) (C.Cost., ord. n. 526/02, sent. n. 282/02 e sent. n. 134/06), laddove ha

precisato che i “livelli minimi essenziali” in esame non costituiscono una materia in senso stretto, bensì “...una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (C. Cost. , n. 282/02);

Considerato che la conformazione dell'impostazione in questione richiama un concetto di incomprimibilità di un nucleo essenziale di diritti da uniformare sul territorio nazionale che sottenderebbe al contenuto dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., al fine di garantire il riconoscimento di uguali condizioni di godimento dei diritti, pur senza criticare la scelta di una differenziazione - “ purchè in melius” - nei diversi contesti regionali, se nel rispetto della soglia stabilita dal livello centrale di governo, per tutto il territorio nazionale;

Considerato, quindi, che alla luce dell'impostazione in questione ne deriva che tale “contenuto essenziale” deve essere determinato dalla legge statale nel rispetto tanto di vincoli di bilancio quanto di vincoli di rispetto incomprimibili della personalità umana;

Considerato che, quindi, non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta dai ricorrenti, in quanto dall'applicazione della legge regionale richiamata ne deriva la conseguenza negativa della mancata corresponsione di assistenza sul territorio toscano all'anziano non autosufficiente che non sia in grado di garantire, per i più svariati motivi, la copertura della quota posta a suo carico, calcolata non sulla considerazione della sua esclusiva situazione reddituale, come da norma statale direttamente applicabile, ma anche di quella dei congiunti ivi indicati;

Considerato che tale normativa appare quindi avere conseguenze negative dirette sui “livelli minimi essenziali” di assistenza che la legge statale intende invece

garantire uniformemente, non rilevando il profilo esclusivamente sanitario che la Regione Toscana evidenzia nella sua memoria per la camera di consiglio;

Considerato, quindi, che per quanto illustrato appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata riguardo all'art. 14, comma 2, lett. c), l.r. Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, in relazione alla violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che attribuisce in via esclusiva allo Stato la potestà normativa in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e proprio alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 ter, d.lgs. n. 109/98 come interpretato dal Consiglio di Stato nella su ricordata sentenza n. 1607/11 in ordine all'applicabilità diretta del principio ivi contenuto sulla rilevabilità del solo reddito dell'assistito;

Considerato che la questione prospettata appare rilevante, dato che la legittimità dei provvedimenti impugnati deve essere delibata proprio in relazione alla diretta applicazione della norma regionale sopra richiamata;

Considerato, quindi, che, alla luce di quanto illustrato, riservata ogni ulteriore decisione anche in ordine ai consequenziali profili risarcitori evidenziati con il secondo motivo di ricorso, il procedimento deve essere sospeso, con contestuale rimessione della questione di costituzionalità dedotta alla Corte Costituzionale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, non definitivamente pronunciando e disponendo la sospensione del giudizio, visti gli artt. 134 Cost.; 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 :

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lett. c), della legge regionale Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) Cost., nei sensi di cui in motivazione;

- ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta Regionale della Toscana, nonché comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 6 e del 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario